**PATTO DI INTEGRITÀ**

**TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) E GLI OPERATORI ECONOMICI RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023**

relativo all’affidamento campo.della.fornitura

Il presente patto di integrità (“Patto”) interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento di servizi e forniture o che eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o concessionario. Il Patto è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il Patto, già sottoscritto dal Direttore competente dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante deve essere obbligatoriamente sottoscritto in sede di offerta da ciascun partecipante alla procedura in oggetto.

**TRA**

L’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR – C.F. 80054330586 (di seguito Stazione Appaltante) – in persona del Direttore dott. Francesco Di Serio

**E**

L’operatore economico (di seguito Operatore Economico) legalmente rappresentato dal soggetto sottoscrittore del presente patto di integrità,

In ottemperanza a quanto previsto da:

* l’art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;
* il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata ANAC) con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e successivi aggiornamenti;
* il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito denominato Codice dei Contratti pubblici), come modificato e integrato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 rubricato “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.45/L della GU n. 305 del 31 dicembre 2024;
* Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77/2023 del 21 marzo 2023;
* il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
* il Codice di comportamento dei dipendenti del CNR, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 132/2014 del 10 luglio 2014, aggiornato con delibera n. 137/2017 del 17 ottobre 2017 e poi con delibera 177/2025 del 30 settembre 2025, Verb. 521;

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente Patto disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti e dagli amministratori della Stazione Appaltante CNR con riferimento al presente affidamento nonché nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di servizi e forniture di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nel rispetto del principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici di cui al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
3. Il Patto costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Stazione Appaltante CNR relativi a servizi e forniture. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara/affidamento, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti di qualunque importo; nonché per l'eventuale iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito. Per i concorrenti plurisoggettivi l'obbligo riguarda tutti i componenti. In ogni contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le obbligazioni contenute nel presente atto.
4. Una copia del Patto, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell’iscrizione all’iscrizione all'Albo/Elenco. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2 - Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'Operatore economico si impegna a:
   1. rispettare il Patto anche nei contratti stipulati con i subcontraenti e i subappaltatori di cui all’articolo 119 del D.lgs. 36/2023;
   2. non attuare condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto;
   3. non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto;
   4. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di affidamento o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;
   5. dichiarare il rispetto della clausola di Pantouflage ovvero, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e per quanto di propria conoscenza, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante CNR, che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei confronti dell’operatore economico medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento o la risoluzione del contratto.
3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla presente procedura di affidamento o iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori l’operatore economico sottoscrive il presente Patto.
6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.
7. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dall’Operatore Economico, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 3 - Procedure e adempimenti della Stazione Appaltante

La Stazione appaltante si:

1. obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dei precetti contemplati nel proprio Codice di comportamento o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione degli stessi;
2. impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Articolo 4 - Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, in veste di: (i)concorrente o aggiudicatario, o di: (ii) contraente, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto, comporta, nei termini di cui al D.lgs. 36/2023:
   1. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della garanzia provvisoria (solo in caso di procedure di gara);
   2. la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto eventualmente stipulato.
3. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga nel caso concreto pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici.
4. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
5. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto dell’operatore economico che integri tentativo di influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti.
6. L’operatore economico segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante stessa o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.
7. L’operatore economico inoltre è a conoscenza che è attiva la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. “Whistleblowing” e si impegna, in vigenza di contratto, a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi di tale procedura nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi alla stazione appaltante.

Articolo 5 - Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto fra la Stazione appaltante e i concorrenti o fra gli stessi concorrenti sarà risolta in via esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 6 - Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto e le sanzioni in esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente alla procedura di affidamento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Per l’operatore economico |  | Per la Stazione Appaltante |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |